

Sanzione accessoria della revoca della patente di guida

1. Contenuti

La revoca della patente rappresenta l'annullamento dell'autorizzazione a guidare veicoli a motore, con carattere definitivo, salva la possibilità, con alcuni limiti, di conseguire nuovamente l'abilitazione alla guida per esame. Va distinta dalla revoca amministrativa, che non è una sanzione vera e propria, ma un provvedimento cautelare applicato sul presupposto che il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti psicofisici o morali previsti per il conseguimento dell'abilitazione.

Inoltre, la revoca della patente è prevista anche in conseguenza dei reati previsti dal codice della strada, ovvero nei casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi e gravissime di cui agli articoli 589-bis e 590-bis c.p., ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Procedura in sintesi

a) L'agente su strada redige il verbale di contestazione per la violazione alla quale consegue la sanzione accessoria e annota sul medesimo la sanzione accessoria, non ritira la patente (o il CIGC), ma invia una comunicazione e copia del verbale alla prefettura entro 5 giorni dal ritiro, salvo si tratti di revoca conseguente a reato; in tal caso, allora, annota altresì che il documento è stato ritirato ai fini della revoca conseguente a reato, oppure indica i motivi che non hanno consentito il ritiro e nel caso in cui ciò sia dovuto alla mancanza del documento, contesterà anche la violazione dell'articolo 180, ovvero la sanzione per la circolazione durante il periodo di ritiro o di sospensione del documento. Ritirato il documento (si ripete, solo se la revoca è conseguente a reato), se non vi sono motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, annota sul verbale il permesso provvisorio di circolazione o di guida, ai sensi dell'articolo 399 del regolamento, indicando il luogo sino a dove il conducente può guidare, per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario; infine, consegna il documento ritirato all'ufficio competente del Comando cui appartiene.

b) Doveri d'ufficio. Nel caso di revoca conseguente a illecito amministrativo, inoltra una comunicazione e copia del verbale alla prefettura entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. Nel caso di revoca conseguente a reato, l'ufficio rilascia ricevuta all'agente che ha consegnato il documento e lo invia senza indugio e comunque entro 10 giorni (unitamente a un breve rapporto) alla prefettura.

c) Doveri del prefetto. Il prefetto, previo accertamento delle condizioni per l'applicazione della revoca, emette l'ordinanza di revoca conseguente a illecito amministrativo e di consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di polizia incaricato della notifica e dell'esecuzione. L'ordinanza è altresì comunicata all'anagrafe degli abilitati alla guida e inserita nello SDI. Se la revoca consegue a un reato, il prefetto adotta un provvedimento di sospensione a tempo determinato con carattere cautelare e anticipatorio dell'eventuale revoca disposta con sentenza o decreto penale di condanna, una volta divenuti definitivi, emanando la relativa ordinanza con la quale, ove la patente non sia già stata ritirata, ne ordina la consegna, incaricando l'organo di polizia della notifica del provvedimento e del ritiro dell'abilitazione.

d) Minorenni. L'articolo 219-bis prevede che la revoca del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, ovvero della patente AM, A1 o B1 non si applichi al conducente minorenni e che in luogo di tale sanzione accessoria debba essere disposta la revisione dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada. Pertanto, non si ritira l'abilitazione e si invia una comunicazione alla prefettura e all'UMC, allegando copia del verbale, affinché sia disposta la revisione.

Cose da sapere

Definitività del provvedimento. Il provvedimento di revoca della patente è atto definitivo. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuta definitiva la revoca. Quando la revoca è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, sempre che non debba essere applicato il più lungo periodo di interdizione previsto quando lo stato di ebbrezza o di alterazione è connesso a un incidente stradale con il quale il titolare della patente abbia commesso i reati di cui agli articoli 589bis e/o 590-bis c.p.. Il Ministero dell'interno, con circolare del 23 settembre 2016, n. 6762014, ha preso atto dell'interpretazione resa dal Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza del 6 giugno 2016, n. 2415, secondo la quale il termine di tre anni previsto dall'articolo 219, comma 3, del codice della strada, decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata accertata la responsabilità penale del conducente. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

INTERDIZIONE DALLA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE UNA NUOVA PATENTE DOPO LA REVOCA – OMICIDIO COLPOSO STRADALE.

5 anni - Il periodo di interdizione è di 5 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale (589-bis, comma 1).

10 anni - Il periodo di interdizione è di 10 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale (589-bis, comma 1), se in precedenza il conducente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza media o grave, o in stato di alterazione, anche provocando un sinistro.

10 anni - Il periodo di interdizione è di 10 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale, al di fuori dei casi successivi, commesso da un conducente che abbia cagionato la morte di una persona procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero che, su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona. Lo stesso periodo di interdizione si applica anche al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona, oppure quando il fatto è determinato da una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

12 anni - Il periodo di interdizione è di 12 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale (589-bis, comma 1), se il titolare della patente si è dato alla fuga.

15 anni - Nel caso di omicidio colposo stradale connesso alla guida in stato di grave ebbrezza o alterazione, ovvero anche in stato di ebbrezza media, alla revoca seguirà il divieto di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca.

20 anni - Il periodo di interdizione è di 20 anni dalla revoca, se il titolare della patente è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza media o grave, ovvero in stato di alterazione (anche provocando un sinistro stradale). **30 anni** - Il periodo di interdizione è aumentato sino a 30 anni dalla revoca, se il titolare della patente si è dato alla fuga.

INTERDIZIONE DALLA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE UNA NUOVA PATENTE DOPO LA REVOCA – LESIONI COLPOSE STRADALI GRAVI O GRAVISSIME.

Nel caso di lesioni gravi o gravissime determinate nelle situazioni dell'articolo 590-bis, alla revoca seguirà il divieto di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi: 5 anni dalla revoca, 10 anni dalla revoca se il titolare della patente è già stato condannato per guida in stato

di ebbrezza media o grave, ovvero in stato di alterazione (anche provocando un sinistro stradale), (sino a) 12 anni se il titolare della patente si è dato alla fuga.

Patenti di servizio. Quando la violazione è commessa alla guida di un veicolo per il quale è previsto il rilascio della patente di servizio di cui all'articolo 139, la revoca non si applica alla patente civile, ma solo a quella di servizio che pertanto deve essere ritirata e inviata in prefettura. Art. 7, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 agosto 2004, n. 246.

Patenti militari o equiparate. Ai sensi dell'articolo 138, comma 4, del codice della strada i titolari delle patenti militari o ad esse assimilate non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo (tra le quali anche quelle dell'articolo 129 e 130). In base a tale deroga, il Ministero, con nota M/2413-3 del 13 marzo 2000 ha precisato che la patente militare o assimilata è revocata dall'autorità che l'ha rilasciata e quindi non si procede ad applicare sanzioni sulla patente civile eventualmente posseduta, che però potrà essere oggetto di revisione ove dal comportamento del titolare sorgano dubbi sulla sua capacità di guida.

Abilitazioni professionali. Non è prevista direttamente la revoca, per cui in ogni caso non si ritirano.